

# Norma “caro materiali”

**Art. 1 septies L. 23 luglio 2021,  
N. 106**

**(Legge di conversione DL  
73/2021, c.d. «Sostegni bis»**

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi **nel primo semestre dell'anno 2021**, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **il MIMS rileva, entro il 31 ottobre 2021**, con proprio decreto, **le variazioni percentuali**, in aumento o in diminuzione, **superiori all'8 per cento**, verificatesi nel **primo semestre dell'anno 2021**, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

La norma prevede un meccanismo di compensazione, **anche in deroga** a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice n. 163 del 2006 e, per i contratti regolati dal codice n. 50 del 2016, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a);

La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati **nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021** le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni;

**Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto**

## La copertura

Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni:

- nei limiti del 50 per cento **delle risorse appositamente accantonate per imprevisti** nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti,
- nonché le **eventuali ulteriori somme a disposizione** della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziato annualmente.
- **le somme derivanti da ribassi d'asta**, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché
- **le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati** di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, **nei limiti della residua spesa autorizzata** disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;

### **In caso di insufficienza di queste risorse,**

alla copertura degli oneri si **provvede attingendo** ad un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione **di 100 milioni di euro per l'anno 2021**.